



DETERMINAZIONE AVVOCATURA COMUNALE SERVIZIO: AVVOCATURA

REGISTRO DI SETTORE N. 107
REGISTRO GENERALE N. 3024
IN DATA 05-12-2023

UFFICIO: AVVOCATURA

Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO PER ASSISTENZA E DIFESA NEL PROCEDIMENTO IN RIASSUNZIONE PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI COMO DALLA XXXX NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI COMO E DI XXXXXL RG XXX/2019 UDIENZA 23/01/2024 - STUDIO LEGALE ETTORE RIBOLZI, CON SEDE IN MILANO IMPEGNO DI SPESA EURO € 42.580,04 - (CIG: Z6F3D93C35)

L'AVVOCATO CAPO

Visti:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 20/12/2022 avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento del DUP 2023-2025 e del bilancio finanziario del triennio 2023 - 2025 e relativi allegati";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 20/1/2023 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2023-2025";
- il Piano Comunale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 21/04/2022;
- il decreto sindacale n. 53 del 25/07/2023 con cui il sottoscritto è stato nominato Direttore ad interim dell'Avvocatura Comunale;

Premesso che:

- in data 12/02/2019 P.G. 7943/2019 era stato notificato al Comune di Como atto di citazione avanti il Tribunale di Como da parte di [REDACTED] attinente alle obbligazioni di cui alla concessione del 17/12/1976 e s.m.i., avente ad oggetto il servizio di depurazione delle acque civili ed industriali nel comprensorio di Como;
- con Deliberazione di G.C. n. 77/2019, ritenuti sussistenti i presupposti per la costituzione in giudizio, veniva espresso parere favorevole al conferimento di incarico di difesa legale a professionista esterno all'Avvocatura comunale, per le ragioni ivi esplicitate;
- con determinazione n. 652/2019 del 29/03/2019, in considerazione della particolare complessità e specificità dell'oggetto della controversia (servizio idrico integrato) era stato affidato l'incarico di assistenza legale ad un professionista esterno;

- con sentenza n. 332 del 23 marzo 2022 il Tribunale di Como dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, compensando integralmente le spese di lite fra le parti;
- con atto di citazione in appello notificato in data 16/06/2022 al difensore dell'Ente, ██████████ evocava in giudizio il Comune di Como innanzi alla Corte d'Appello di Milano per l'udienza del 31/10/2022, chiedendo la riforma della citata sentenza n. 332/2022 del Tribunale di Como;
- con indirizzo espresso nella seduta del 16/09/22., estratto verbale n. 168, la Giunta Comunale esprimeva parere favorevole alla costituzione nel summenzionato giudizio di appello, con mandato difensivo a professionista esterno da individuarsi a cura dell'Avvocatura Comunale;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2046/2022, l'incarico di difesa nel predetto giudizio instaurato innanzi alla Corte di Appello di Milano veniva conferito allo Studio Legale Ribolzi con sede in Milano, specializzato nelle vertenze relative alle acque pubbliche, con particolare riferimento al sistema idrico integrato;
- la Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 2444/2023, resa nel giudizio RG 1897/22, ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e ha rimesso la causa al Tribunale di Como ai sensi dell'art. 353 c.p.c.;
- in data 28.09.2023 la ██████████ ha notificato al difensore dell'Ente l'atto di riassunzione del giudizio in oggetto avanti il Tribunale di Como, acquisito al protocollo dell'Ente PG 153282 del 29/01/2023, con udienza fissata per il prossimo 23.01.2024;

Considerato che:

- la complessità delle tematiche connesse al contenzioso insorto impongono il conferimento dell'incarico di assistenza legale ad un professionista esterno specializzato, così come già disposto in relazione ai precedenti gradi giudizio;
- il contenzioso di che trattasi, in virtù di quanto previsto dalla sentenza n. 2444/2023 della Corte di Appello di Milano che ha dichiarato la sussistenza del giudice ordinario rimettendo la causa al Tribunale di Como, è la riassunzione del precedente giudizio, rubricato al RG n. 760/2019, di talché continua a sussistere l'interesse dell'Ente alla costituzione in giudizio giusta Delibera della Giunta Comunale n. 77/2019 sopra richiamata;
- l'art. 56 del D.Lgs. n. 36/2023, nell'interpretazione derivante dalle Linee Guida ANAC n. 12 inerente la corrispondente previsione di cui all'art. 17 d.lgs. 50/2016, prevede che il servizio di rappresentanza legale inerente una lite sia escluso dall'ambito di applicazione del codice degli appalti;
- in base a quanto statuito, da ultimo, da Corte dei conti, Sez. giurisd. Lazio, sentenza 8 giugno 2021, n. 509 *“gli incarichi legali non sono stati riconosciuti equiparabili alle c.d. consulenze esterne, alle quali si applica il regime degli artt. 7 comma 6 del d.lgs 165/2001 e dell'art. 110 comma 6 del TUEL 267/2000, ma, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V, n. 2730 del 2012; Comm. Speciale n. 2109 del 2017 e n. 22017 del 2018) e con gli indirizzi dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, sono stati inquadrati tra le prestazioni di lavoro autonomo professionale il cui affidamento, sia pur rispettoso dei principi generali in tema di trasparenza ed economicità, è caratterizzato da un preminente elemento fiduciario”* e pertanto l'affidamento di incarichi di patrocinio legale della Pubblica Amministrazione non è soggetto a procedure di evidenza pubblica, essendo possibile, per la particolare natura dell'incarico, procedere all'affidamento diretto e fiduciario;
- occorre provvedere alla designazione del procuratore legale del Comune applicando comunque i “principi fondamentali” del decreto legislativo 36/2023 e, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

- sulla scorta di detti principi nonché del sopra richiamato indirizzo Giuntale, è stato richiesto un preventivo, conservato agli atti dell'Ufficio, allo Studio Legale Ribolzi, nella persona dell'avv. Ettore Ribolzi, con sede in Milano, specializzato nelle vertenze relative alle acque pubbliche, con particolare riferimento al sistema idrico integrato;
- l'individuazione del avv. Ribolzi deriva oltre che dalla specifica competenza curriculare, anche dall'essere lo stesso già stato incaricato della difesa per conto dell'Ente con riferimento al giudizio instaurato dalla medesima società innanzi alla Corte di Appello di Milano, R.G. 1897/2022, deciso con sentenza n. 2444/2023 che ha sancito la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e ha rimesso la causa al Tribunale di Como ai sensi dell'art. 353 c.p.c.;
- ritenuto che l'affidamento dell'incarico a professionista che già conosce e ha studiato il caso oggetto del presente ricorso risponda a principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico anche in termini di risparmio di spesa;
- l'avv. Ettore Ribolzi, del precitato Studio Legale Ribolzi, con sede in Milano, Via Camillo Hajeck n. 3, (P. IVA 11496700961 – cod. fornitore n. 66980), ha offerto l'importo di €. 29.182,00, al netto di spese generali ex art. 13 del D.M. 55/2014 (15%) ed oneri previdenziali Cassa Avvocati (4%) ed oltre IVA 22%, e, quindi, per un importo complessivo lordo pari ad € 42.580,04=, come di seguito specificato:

Onorari	€ 29.182,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 4.377,30
Cassa Avvocati (4%)	€ 1.342,37
IVA 22% su Imponibile	€ 7.678,37
Totale impegno	€. 42.580,04

Considerato che sulla scorta del principio di economicità di cui al punto 3.1.2. delle Linee ANAC n. 12 l'Ente deve tener conto dell'entità della spesa e accertarne la congruità, si dà atto che il prezzo offerto risulta congruo in quanto inferiore rispetto ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato con D.M. n. 37/2018 per i giudizi di cognizione innanzi per lo scaglione e la tipologia di Giudizio di riferimento;

Dato atto, altresì, che:

- il contratto da stipulare ha per oggetto l'attività di assistenza, patrocinio legale e difesa in giudizio nell'ambito del procedimento innanzi al Tribunale di Como R.G. 760/2019, restando invece escluse le fasi dell'appello e di esecuzione coattiva, così come specificato nel preventivo presentato, la cui documentazione è in atti;

- il prestatore del servizio è l'Avv. Ettore Ribolzi dello Studio Legale Ribolzi, con sede in Milano, Via Camillo Hajeck n. 3, (P. IVA 11496700961 – cod. fornitore n. 66980), per una prestazione dell'importo di €. 29.182,00, al netto di spese generali ex art. 13 del D.M. 55/2014 (15%) ed oneri previdenziali Cassa Avvocati (4%) ed oltre IVA 22%, e, quindi, per un importo complessivo pari ad €. 42.580,04=, come meglio specificato nel preventivo in data 04/12/2023, in atti;

- il professionista sopraindicato ha autocertificato, ai sensi del D.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 d.lgs. 50/2016, e che, data l'urgenza di affidare il servizio

visti i tempi per lo studio della pratica e la proposizione del giudizio, si procederà all'affidamento in pendenza della verifica degli stessi;

- il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto comunale, nonché dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente e del Decreto Sindacale RG n. 53/2023 e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità con l'assunzione del presente atto;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente richiamate quali parte integrante del presente dispositivo di determinazione:

- 1) di costituirsi nel giudizio di riassunzione promosso dalla ██████████, innanzi al Tribunale di Como, R.G. 760/2019, con udienza in data 23/01/2024;
- 2) di conferire l'incarico per l'attività di assistenza e difesa nell'ambito del suddetto procedimento, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d), punto 1.2), del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 12, in favore dell'avv. Ettore Ribolzi dello Studio Legale Ribolzi con sede in Milano, Via Camillo Hajeck n. 3, (P. IVA 11496700961 – cod. fornitore n. 66980), per una prestazione dell'importo di €. 29.182,00=, al netto di spese generali ex art. 13 del D.M. 55/2014 (15%) ed oneri previdenziali Cassa Avvocati (4%) ed oltre IVA 22%, e, quindi, per un importo complessivo pari ad €. 42.580,04=, come meglio specificato nel preventivo in data 04/12/2023, in atti;
- 3) di stipulare con il suddetto Studio legale il contratto mediante sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico, come da schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che, conformemente allo schema di disciplinare di incarico sottoscritto unilateralmente per accettazione, il mandato difensivo dell'Ente nel procedimento in argomento, sarà svolto dal professionista sopra indicato, cui sarà conferita formale procura da parte del Sindaco;

5) di impegnare la relativa spesa, come segue:

Anno	Spesa	Missione	U	Capitolo	Descrizione	Importo	CIG	Esig.t	Codice
------	-------	----------	---	----------	-------------	---------	-----	--------	--------

			Cod bilancio		Capitolo			à	fornitore
2023	S	01.11-	1.03.02.11.999	10111030018	Prestazioni professionali per vertenze legali	€42.580,04	Z6f3d93c35	2023	66980

del corrente bilancio;

- 6) di procedere alla pubblicazione del presente incarico, tramite la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line e sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Avvocato

Avv. Andrea Romoli Venturi

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



DETERMINAZIONE AVVOCATURA COMUNALE SERVIZIO: AVVOCATURA

REGISTRO DI SETTORE N. 107
REGISTRO GENERALE N. 3024
IN DATA 05-12-2023

UFFICIO: AVVOCATURA

Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO PER ASSISTENZA E DIFESA NEL PROCEDIMENTO IN RIASSUNZIONE PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI COMO DALLA XXXX NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI COMO E DI XXXXXL RG XXX/2019 UDIENZA 23/01/2024 - STUDIO LEGALE ETTORE RIBOLZI, CON SEDE IN MILANO IMPEGNO DI SPESA EURO € 42.580,04 - (CIG: Z6F3D93C35)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, ai sensi dell'art. 147bis del d.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. 267/2000, si rilascia il visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa di cui al presente atto.

Con riferimento al presente atto sono state effettuate le seguenti registrazioni contabili:

Impegno N. 2253 del 06-12-2023	
<i>Capitolo</i> 1011103 / <i>Articolo</i> 18	
Importo 2023	Euro 42.580,04

Lì, 06-12-2023

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari
Rosella Barneschi

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.